

PROVINCIA DI MANTOVA

ATTO DIRIGENZIALE n° 45 / 78 23/05/2012

ENERGIA E CAVE

ISTRUTTORE: VILLAGROSSI MATTEO

OGGETTO:

Sassi Michele - Diniego dell'autorizzazione unica ai sensi dell'art. 12 del D.lgs. 387/2003 e smi alla costruzione ed esercizio di un impianto di produzione di energia da rinnovabili (fotovoltaico) in comune di Marcaria

IL DIRIGENTE DEL SETTORE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE PROGRAMMAZIONE ASSETTO DEL TERRITORIO

Richiamati:

- il D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387 “Attuazione della Direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell’elettricità”;
- il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale” ed in particolare il Titolo V;
- il D.M. 19 febbraio 2007 “Criteri e modalità per incentivare la produzione di energia elettrica mediante conversione fotovoltaica della fonte solare, in attuazione dell’articolo 7 del D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387.”
- la L. 7 agosto 1990 n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e s.m.i.;
- il D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli enti locali”, in particolare l’art. 31, comma 2, lett. b), l’art. 83, comma 1, lett. o);
- il D.Lgs. 16 marzo 1999, n. 79 “Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica”;
- il D.P.C.M. 22 dicembre 2000 “Trasferimento dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative per l’esercizio delle funzioni conferite dal D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, alla regione Lombardia ed agli enti locali della regione”;
- la L. 23 agosto 2004 n. 239 “Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia”;
- la L.R. 16 agosto 1982, n. 52 “Norme in materia di opere concernenti linee ed impianti elettrici fino a 150.000 volt”;
- la L.R. 5 gennaio 2000 n. 1: “Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia. Attuazione del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112 Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della Legge 15 marzo 1997, n. 59;
- la L.R. 3 aprile 2001 n. 6: “Modifiche alla legislazione per l’attuazione degli indirizzi contenuti nel documento di programmazione economico-finanziaria regionale”;
- la L.R. 12 dicembre 2003, n. 26 “Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche”, ed in particolare l’art. 28;
- la D.G.R. VII/5761 del 27.07.01 e Decreto Direttore Generale Opere Pubbliche, Politiche per la casa e Protezione Civile n. 18596 del 01.08.01: “Modalità attuative dell’art. 3 comma 82 della L.R. 05.01.00 n. 1 recante disposizioni inerenti alle deleghe alle province delle funzioni amministrative previste dalla L.R. 52/82 relative all’istruttoria ed al rilascio delle autorizzazioni per la realizzazione di linee ed impianti elettrici fino a 150 kV, nell’ambito del riordino del sistema delle autonomie in Lombardia – attuazione del D.Lgs. 31 marzo 98, n. 112.”;

RICHIAMATO l’art. 12 del D.Lgs. 387/03 comma 3 il quale prevede “...*La costruzione e l’esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e*

riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi, sono soggetti ad una autorizzazione unica, rilasciata dalla regione o altro soggetto istituzionale delegato dalla regione, nel rispetto delle normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente, di tutela del paesaggio e del patrimonio storico-artistico..." e il comma 4 dello stesso articolo "...Il rilascio dell'autorizzazione costituisce titolo a costruire ed esercire l'impianto in conformità al progetto approvato e deve contenere, l'obbligo alla rimessa in pristino dello stato dei luoghi a carico del soggetto esercente a seguito della dismissione dell'impianto....";

VISTA l'istanza di autorizzazione alla costruzione ed all'esercizio di un impianto fotovoltaico a terra di 986,70 kWp per la produzione di energia elettrica alimentato da fonti rinnovabili da realizzarsi in comune di Marcaria, ai sensi del D.L.vo 387/2003 e s.m.i.- art. 12 presentata dal Sig. Sassi Michele, in qualità di legale rappresentante della Ditta Sassi Michele con sede in via Trieste, 1082 – 46011 Acquanegra sul Chiese in data 21.04.2011 prot. n. 21667, per la realizzazione di un impianto fotovoltaico non integrato a terra sul mappale 83p del foglio 20 nel Comune censuario di Marcaria (MN);

VISTO l'esito della Conferenza di Servizi tenutasi il 19.12.2011, come riportato nell'allegato verbale, in cui sono state richieste alla ditta Sassi Michele le seguenti integrazioni:

- Mancano le schede tecniche dei moduli e degli inverter;
- Visura camerale con certificato antimafia;
- Produrre un particolare dell'infissione con le misure di interrimento e fuori terra e la descrizione del metodo di infissione, completo del particolare di staffaggio dei cavi;
- nella tavola 4 inserire il catastale con il posizionamento delle file dei moduli, le distanze tra le file e le fasce di rispetto;
- impegno alla dismissione e ripristino dello stato dei luoghi;

per quanto riguarda l'autorizzazione della linea MT:

- si segnala che mancano i pareri del Ministero dello Sviluppo Economico, Dipartimento per la competitività, Direzione Generale Energia e Risorse Minerarie, Ministero dello Sviluppo Economico, Comunicazioni.
- Manca il preventivo ENEL aggiornato e sottoscritto;

DATO ATTO che alla data del 17.02.2012 la ditta non ha prodotto la documentazione richiesta in sede di conferenza di servizi e che alla data del 09.04.2012 sono decorsi i 90 gg previsti dalla normativa quale durata del procedimento autorizzativo ai sensi del D.lgs. 387/2003 e s.m.i.;

RICHIAMATA la nota prot. n° 16664 del 24.04.2012 ai sensi dell'art. 10-bis della legge n° 241/90, come integrata dalla legge 15/2005, con cui si è comunicato il motivo che osta all'accoglimento della domanda: "mancanza delle integrazioni documentali richieste in sede di conferenza di servizi e scadenza dei termini per la conclusione del procedimento".

PRESO ATTO che entro dieci giorni dal ricevimento della suddetta comunicazione i destinatari della nota avrebbero potuto presentare per iscritto osservazioni, corredate da eventuale documentazione, ma non si sono avvalsi di tale possibilità;

RITENUTA propria la competenza, ai sensi dell'art. 107 del D. Lgs. 267/2000;

FATTI SALVI gli eventuali diritti di terzi e le autorizzazioni e/o nulla-osta di competenza di altri Enti;

D E T E R M I N A

1. Di non rilasciare autorizzazione, al Sig. Sassi Michele, in qualità di legale rappresentante della Ditta Sassi Michele con sede in via Trieste, 1082 – 46011 Acquanegra sul Chiese, ai sensi dell'art. 12 del D. Lgs. 387/2003 alla costruzione ed all'esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica alimentato da fonte rinnovabile (impianto fotovoltaico) da realizzare in comune di Marcaria, su una superficie individuata al mappale 83p del foglio 20 e avente una potenzialità elettrica complessiva pari a 986,70 kWp, per i seguenti motivi:
 - a) Mancata presentazione della documentazione integrativa richiesta in conferenza di servizi;
 - b) Decorsi i 90 gg previsti dalla normativa per la durata del procedimento autorizzativi.

2. Di stabilire che:
 - a) il presente atto venga notificato al Sig. Sassi Michele, in qualità di legale rappresentante della Ditta Sassi Michele e venga trasmessa copia dello stesso al Comune di Marcaria, all'A.R.P.A. della Lombardia, alla A.S.L. della Provincia di Mantova, alla Soprintendenza per i Beni Archeologici della Lombardia, alla Regione Lombardia – Direzione Generale Servizi di Pubblica utilità – U.O. Risorse Energetiche e reti tecnologiche, alla Regione Lombardia – Direzione Generale Territorio e Urbanistica, a ENEL Distribuzione, alla Agenzia delle Entrate – Ufficio U.T.F.;
 - b) ai sensi dell'art. 3 della Legge 241/90, contro il presente provvedimento, potrà essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale, entro 60 (sessanta) giorni dalla data di notifica dello stesso, o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni dalla suddetta data di notifica.

Mantova, 23 maggio 2012

IL DIRIGENTE
(Arch. Giancarlo Leoni)